

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 247 DEL 18/02/2022

O G G E T T O

ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 259/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse dai competenti servizi aziendali in merito al fabbisogno di personale, la scrivente Azienda ha la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico – disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica.

Precisato al riguardo che la Regione Veneto con nota prot. n. 354296 del 09/08/2021 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato della predetta posizione lavorativa.

Fatto presente che la scrivente Azienda non disponendo di graduatorie concorsuali nel profilo di cui trattasi ha avviato la ricerca di graduatorie ai sensi dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003, nonché delle disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 258 del 09/03/2021 – lettera M).

Dato atto che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con nota del 08/02/2022 n. 8790, acquisita al protocollo aziendale n. 13368/2022, ha concesso l'utilizzo della propria graduatoria di concorso pubblico, composta dalla graduatoria di Medici specializzati (graduatoria utilizzabile a partire dalla 5° posizione) e dalla graduatoria di Medici specializzandi.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di utilizzare la graduatoria di concorso pubblico – *Graduatoria Medici specializzati*, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità.

Si precisa che, qualora lo scorrimento della graduatoria di medici specializzati avesse esito negativo a causa della rinuncia dei candidati, si procederà allo scorrimento della graduatoria di medici specializzandi, secondo le indicazioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8) e da ultimo con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che prevedono quanto segue: *comma 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.*

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione

specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Vista la nota del 7 gennaio 2020 prot. n. 4432 con la quale la Regione Veneto ha comunicato che in data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Veneto e gli Atenei di Padova e di Verona, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, che è quantificato dal punto 6 dell'Accordo del 27/12/2019 in n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito

orario lavorativo di cui sopra.

Vista altresì la nota del 15 settembre 2021, prot. n. 93870, con la quale la Regione Veneto ha comunicato di aver trasmesso alle Università degli studi di Milano Bicocca e di Ferrara l'invito alla sottoscrizione dell'accordo, invitando le Aziende interessate all'assunzione di specializzandi delle suddette università ad avviare con l'Ateneo di riferimento ogni contatto preliminare che possa poi condurre all'adozione dell'atto finale, il quale, come previsto dalla norma, compete alla Regione.

Evidenziato che l'assunzione di cui al presente provvedimento sarà tenuta in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 2141 del 30/11/2021).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 8790 dell'8/02/2022, per l'assunzione di un Dirigente Medico secondo i termini previsti dalla normativa nelle premesse richiamata;
2. di precisare che l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al punto 1. è subordinata:
 - all'esito della visita medica preassuntiva;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021), requisiti essenziali per l'esercizio della professione/svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
 - alla conseguente sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con indicazione nello stesso della data di inizio del rapporto di lavoro;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 66.180,61= annui (importo quantificato per rapporto di lavoro a tempo pieno), definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
